

TECNARGILLA 2018

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE

CAPITOLO I

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONE, TARIFFE

[Art. 1 – ORGANIZZATORI – LUOGO E DATE](#)

[Art. 2 - VISITATORI](#)

[Art. 3 – PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 4 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE – LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE](#)

[Art. 5 - MODALITA' DI ADESIONE ED ESCLUSIONE](#)

[Art. 6 - SPAZIO ESPOSITIVO](#)

[Art. 7 – DISDETTA FORNITURE - CESSIONE - RINUNCIA – ABBANDONO](#)

[Art. 8 - TARIFFE](#)

[Art. 9 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO](#)

[Art. 10 - CATALOGO UFFICIALE DI MANIFESTAZIONE E PIANTA GUIDA](#)

[Art. 11 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE](#)

CAPITOLO II

ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO, PROGETTI STAND, SICUREZZA

[Art. 1 - PROGETTI STAND](#)

[Art. 2 - OCCUPAZIONE - ALLESTIMENTO](#)

[Art. 3 - FORNITORI E EROGAZIONE SERVIZI](#)

[Art. 4 – DANNEGGIAMENTI](#)

[Art. 5 - NORME DI SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO ELETTRICO](#)

[Art. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO](#)

[Art. 7 - RIMOZIONE STAND](#)

[Art. 8 - TESSERE DI INGRESSO](#)

[Art. 9 - PARCHEGGI](#)

[Art. 10 - SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE - SORVEGLIANZA](#)

CAPITOLO III

REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' DURANTE L'EVENTO

[Art. 1 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE](#)

[Art.2 - CIRCOLAZIONE DI COSE E PERSONE](#)

[Art. 3 - DIVIETO DI FUMO](#)

[Art. 4 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI – DISTRIBUZIONE GADGETS](#)

[Art. 5 - MACCHINARI E LORO UTILIZZO](#)

[Art 6 - REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 7 - PUBBLICITA'](#)

[Art. 8 - VENDITA AL DETTAGLIO](#)

[Art. 9 - PULIZIA STAND - SMALTIMENTO RIFIUTI - SMALTIMENTO ECCEDEnze ALIMENTARI](#)

[Art. 10 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYERS SELEZIONATI](#)

CAPITOLO IV

VARIE

[Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE](#)

[Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE](#)

[Art. 3 – TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 4 - RECLAMI](#)

[Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI](#)

[Art. 6 - LIBERATORIA FOTOGRAFICA AI SENSI DELLA LEGGE n.633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche](#)

[Art 7 - CODICE ETICO E VIOLAZIONI](#)

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE TECNARGILLA 2018

CAPITOLO I

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONE, TARIFFE

Art. 1 - ORGANIZZATORI - LUOGO E DATE

È organizzata presso il quartiere fieristico di Rimini da Italian Exhibition Group S.p.A., con sede in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Capitale Sociale: Euro 52.214.097 i.v., Codice Fiscale/Partita Iva: 00139440408, Registro Imprese di Rimini 00139440408, di seguito più brevemente chiamato Organizzatore e promossa in collaborazione con ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica), la manifestazione fieristica denominata "TECNARGILLA 2018 - Salone Internazionale delle tecnologie e delle forniture per l'industria ceramica e del laterizio" di seguito più brevemente chiamata Manifestazione. L'evento si svolgerà dal 24 al 28 Settembre 2018 con i seguenti orari di apertura al pubblico: 24 - 28 Settembre ore 9,30 - 18,00.

Art. 2 - VISITATORI

La manifestazione è riservata agli operatori professionali in possesso di biglietto invito.

Art. 3 - PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare:

A) le aziende che espongono prodotti e servizi di loro produzione o loro concessori, agenti, rivenditori, rappresentanti esclusivi per l'Italia di aziende estere.

B) le associazioni di categoria, gli enti economici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico.

In merito alla lettera A) e B) si precisa che:

1 - È fatto obbligo di esporre e commercializzare solo ed esclusivamente prodotti, macchinari e attrezzature nuove ovvero non precedentemente utilizzati a scopo commerciale da altri gestori/ esercenti/ pubblici esercizi.

2 - i prodotti, macchinari e servizi presentati nel corso della manifestazione, siano essi di proprietà delle aziende partecipanti, delle eventuali aziende da esse rappresentate o ospitate, devono comunque attenersi al repertorio merceologico della manifestazione visibile su http://my.tecnargilla.it/upload_janus/modulistica/TEC/catalogoita.pdf

3- I rappresentanti devono obbligatoriamente dichiarare nella Scheda Catalogo l'elenco delle Case che essi rappresentano ed i cui prodotti e/o marchi commerciali si ripromettono di esporre. L'Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere i mandati di rappresentanza o la documentazione comprovante tale tipo di rapporto.

4 - le aziende possono chiedere di ospitare all'interno del proprio stand altre aziende dichiarandolo obbligatoriamente attraverso la domanda di adesione modulo Co-espositori, previa necessaria autorizzazione dell'Organizzatore che potrà essere rilasciata a suo insindacabile giudizio.

Qualora venga riscontrata la violazione dei punti 1, 2, 3 e 4 l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ogni responsabilità in conseguenza di ciò, nei confronti delle aziende ospitate e/o in collettiva sarà da intendersi a totale carico dell'azienda ospitante e/o ente promotore della collettiva.

Le domande di adesione, da compilarsi su appositi moduli forniti dalla segreteria dell'Organizzatore, dovranno essere presentate all'Organizzatore.

Art. 4 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE - LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Con la presentazione della domanda di adesione e della successiva proposta di partecipazione regolarmente firmati, il partecipante:

a) accetta di partecipare alla Manifestazione alle condizioni economiche indicate nella suddetta proposta;

b) accetta, incondizionatamente, le norme del presente regolamento;

c) riconosce quale lingua ufficiale della suddetta documentazione quella italiana (da utilizzarsi anche per le comunicazioni commerciali) e l'applicabilità della legge italiana;

d) riconosce per qualsiasi controversia la competenza esclusiva del Foro di Rimini.

Ove non espressamente specificato, gli articoli del presente regolamento sono applicabili sia ai Partecipanti che acquistano un'area espositiva, sia agli sponsor, sia ai partecipanti in cambio merce.

Art. 5 - MODALITA' DI ADESIONE ED ESCLUSIONE

5.1 ADESIONE

A) regole per i contraenti

Le aziende che vogliono aderire alla manifestazione devono fare richiesta inviando la seguente documentazione:

1 - versamento dell'acconto + IVA (come indicato nella domanda di adesione), che verrà restituito in caso di mancata accettazione della domanda di adesione;

2 - il presente Regolamento Generale e la successiva domanda di adesione (scaricabile dal sito di manifestazione) regolarmente compilata, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del legale rappresentante.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di inserire in lista d'attesa le domande di adesione incomplete o non in originale.

Le richieste di adesione saranno esaminate sino ad esaurimento delle aree espositive disponibili.

Particolari richieste circa la posizione dello stand non vengono riconosciute come condizioni per la partecipazione. Non è ammessa l'esclusione della concorrenza.

L'accoglimento della domanda di adesione verrà comunicato al contraente con la segnalazione dello spazio assegnato, tramite un apposito documento denominato "proposta di partecipazione".

Tale proposta, una volta sottoscritta e rinviata all'Organizzatore entro i termini indicati nella stessa, costituisce contratto ufficiale di partecipazione.

B) regole per i contraenti in cambio merce

I contraenti in cambio merce dovranno presentare i seguenti documenti:

1 - il presente Regolamento Generale e dal successivo Modulo di iscrizione regolarmente compilato, debitamente sottoscritto in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del legale rappresentante;

2 - fattura in cambio merce, come da accordi con il Responsabile di Manifestazione, intestata a Italian Exhibition Group S.p.A., con sede in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Codice Fiscale/Partita Iva 00139440408.

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore di non accettare la domanda di adesione in presenza di sospesi amministrativi.

C) intestazione fatture

Con l'indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali, il contraente/partecipante dichiara a Italian Exhibition Group Spa di valutare la proposta di partecipazione che gli verrà inviata e, una volta sottoscritta anche la proposta di partecipazione, di partecipare alla manifestazione, nell'interesse dell'intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato.

In caso di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario dei documenti fiscali, il contraente/partecipante si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian Exhibition Group Spa

5.2 ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

A) L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di adesione, qualora al momento della sua presentazione, la stessa non sia integrata da:

1 - versamento dell'acconto + IVA (come indicato nella domanda di adesione), che verrà restituito in caso di mancata accettazione della domanda di adesione;

2 - il presente Regolamento Generale e dalla successiva domanda di adesione regolarmente compilata, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del legale rappresentante.

3 - l'accettazione da parte dell'azienda delle condizioni tariffarie e le formule espositive prestabilite come riportate all'art.8 Capitolo I

L'Organizzatore, inoltre, ha la facoltà di non accettare la richiesta di adesione per ragioni organizzative.

In tal caso l'azienda verrà risarcita di quanto eventualmente versato come acconto per la partecipazione.

B) L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare la proposta di partecipazione controfirmata qualora:

1 - non arrivi nei termini previsti;

2 - l'azienda non abbia versato l'acconto nelle scadenze previste nella domanda di adesione e richiamate nella proposta stessa.

C) In mancanza del versamento del saldo entro i termini previsti al Capitolo I Art. 9, l'Organizzatore si riserva la facoltà di non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da questa incaricati.

D) Si precisa che nel caso di sospesi amministrativi derivanti anche da precedenti rapporti con il gruppo Italian Exhibition Group o nel caso in cui di ravvisi in capo all'azienda una situazione di evidente stato di insolvenza, l'Organizzatore si riserva Le seguenti facoltà:

1 - non accettare la domanda di adesione;

2 - non accettare successivamente la proposta di partecipazione controfirmata;

3 - non accettare l'iscrizione per i partecipanti in cambio merce;

4 - adottare i provvedimenti indicati nel Capitolo II Art. 2.

Nessun indennizzo, a nessun titolo, sarà dovuto all'azienda.

Inoltre l'Organizzatore ha la facoltà di non accettare la proposta di partecipazione controfirmata per ragioni organizzative.

In tal caso l'azienda verrà risarcita di quanto eventualmente versato come acconto per la partecipazione.

In tutti i casi precedenti l'Organizzatore provvederà a dare adeguata comunicazione.

Art. 6 - SPAZIO ESPOSITIVO

A) Layout generale

Gli spazi possono essere ricavati, a discrezione ed a insindacabile giudizio dell'Organizzatore, in zone diverse dai padiglioni (es. hall sud, rotonda, eventuali spazi esterni, ecc.).

Per esigenze di layout di manifestazione, l'Organizzatore avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare/ridurre la larghezza standard delle corsie in alcuni padiglioni ed in alcune aree all'interno dei padiglioni senza compromettere la sicurezza e la transitabilità delle stesse e senza che nulla il Partecipante possa eccepire al riguardo.

B) Assegnazione spazio

L'assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale dell'esposizione, della priorità della data di ricezione della "domanda di adesione", della superficie richiesta e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal Contraente.

Si fa altresì presente che la piantina che verrà allegata alla proposta ha carattere provvisorio in quanto le aree e gli stand circostanti lo spazio assegnato potrebbero subire delle variazioni.

C) Modifica, riduzione sostituzione spazio

Anche in caso di accettazione della proposta controfirmata, l'Organizzatore si riserva tuttavia la possibilità di spostare, variare o modificare l'area assegnata, nell'interesse e per la buona riuscita della manifestazione.

Si precisa che il numero dei fronti espositivi potrà essere modificato qualora le esigenze planimetriche della manifestazione lo richiedano.

L'Organizzatore si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, e quindi anche durante la Manifestazione, nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e in qualsiasi altro caso, sia di modificare o ridurre lo spazio, già concesso, che di sostituirlo con altro, anche di zona diversa.

Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante non ha diritto ad altro che all'eventuale conguaglio dell'importo dovuto.

Art. 7 - DISDETTA FORNITURA - CESSIONE - RINUNCIA - ABBANDONO

A) regole per i partecipanti

In caso di disdetta della fornitura dei servizi pubblicitari, qualora la ricezione di tale disdetta avvenga decorso il 40esimo giorno antecedente la manifestazione, il Partecipante sarà comunque tenuto al versamento dell'importo totale pattuito a titolo di penale.

La disdetta dovrà in ogni caso pervenire in forma scritta.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE TECNARGILLA 2018

CAPITOLO I

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONE, TARIFFE

E' vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore.

Il Contraente che, dopo aver presentato la domanda di adesione di cui all'articolo 5, non sia in grado di intervenire alla manifestazione, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta e motivandone le ragioni.

In caso di disdetta scritta, il contraente sarà comunque tenuto al pagamento di una somma pari alla quota di iscrizione di € 550,00 + IVA a titolo di risarcimento per le spese di apertura e gestione della pratica.

Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione di cui all'articolo 5, non sia in grado di intervenire alla manifestazione, o richieda una riduzione del posteggio assegnato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta e motivandone le ragioni.

L'annullamento della partecipazione comporta il pagamento di specifiche penali e precisamente:

- 1 - Se la disdetta scritta avverrà entro e non oltre il 20 Aprile 2018, il Partecipante sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla quota di iscrizione di € 550,00 + IVA a titolo di risarcimento per le spese di apertura e gestione della pratica.
- 2 - Se la disdetta scritta avverrà oltre il 20 Aprile 2018 ed entro e non oltre la data di scadenza per il versamento del saldo, il Partecipante sarà tenuto al pagamento di una somma pari all'importo dell'acconto (vedi Art. 5) a titolo di penale per il risarcimento del danno procurato dalla mancata partecipazione del partecipante alla manifestazione.
- 3 - L'importo delle penali come sopra determinate verrà trattenuto dagli acconti versati, precisando che in caso di incapienza, la differenza dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta della disdetta di partecipazione. L'eventuale eccedenza degli acconti versati verrà restituita dall'Organizzatore.
- 4 - Qualora tale disdetta avvenga oltre la data di scadenza per il versamento del Saldo (27 Luglio 2018), il Partecipante sarà tenuto al pagamento dell'intero importo dell'area espositiva.
- 5 - Nel caso proposte di partecipazione sottoscritte dopo la data ultima sopra prevista per il pagamento del saldo, non sarà più possibile esercitare la facoltà di disdetta ed il corrispettivo per la partecipazione dovrà essere corrisposto al momento del ricevimento della relativa fattura.

B) regole per partecipanti in cambio merce

Per i partecipanti in cambio merce in caso di disdetta si applicheranno le disposizioni di volta in volta concordate con il Responsabile di Manifestazione.

Art. 8 - TARIFFE

Le aree espositive sono tenute in condizioni di visibilità ed accessibilità. Le aree espositive inferiori o pari a 16 mq sono vendute già dotate di allestimento; pertanto tutte le aziende che faranno richiesta di uno spazio espositivo uguale o inferiore a 16 mq dovranno obbligatoriamente dotarsi del pacchetto preallestito fornito dall'Organizzatore come indicato nella domanda di adesione.

Il canone di partecipazione relativo è così differenziato:

	Modello A4 (modello base)
16 mq preallestito 1 fronte espositivo	€ 4.134,00
16 mq preallestito 2 fronti espositivi	€ 4.230,00

Il pacchetto preallestito è personalizzabile secondo le specifiche dichiarate nel modulo di servizio AB in area riservata (accessibile solo dopo la sottoscrizione della proposta di partecipazione), il Partecipante è tenuto a compilarlo entro la data dichiarata sul modulo medesimo. In caso di mancata comunicazione l'Organizzatore procederà d'ufficio con le specifiche standard dichiarate sul modulo, senza che il Partecipante possa avanzare richiesta alcuna di risarcimento o danni.

Il canone di partecipazione relativo alle aree interne ai Padiglioni, superiori a 16 mq, per area nuda e per tutta la durata della Manifestazione, è così differenziato:

	Tariffa 1° fila	Tariffa regolare
1 lato aperto	€ 165,00	€ 157,00
2 lati aperti	€ 170,00	€ 163,00
3 lati aperti	€ 177,00	€ 168,00
4 lati aperti	€ 185,00	€ 176,00

La tariffa di prima fila viene applicata a tutti gli stand che si aprono, che sono attraversati o che si trovano fra le due corsie principali.

L'eventuale occupazione di corsie (previa autorizzazione da parte della Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini) con moquette o raccordi aerei verrà fatturata al 50% del canone ufficiale.

In caso di stand bi-piano (previa autorizzazione della Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini), l'area destinata a soppalco verrà fatturata al 50% del canone ufficiale.

Ogni azienda partecipante dovrà corrispondere una Quota di Iscrizione (comprensiva di: assicurazione come indicato al Cap. IV Art. 1, badge espositori in base ai mq. acquistati, inserimento catalogo cartaceo e on line, imposta comunale sulla pubblicità, 1 tessera parcheggio, connessione wi-fi).

I partecipanti che, previa autorizzazione dell'Organizzatore, ospiteranno all'interno del proprio stand altre aziende dovranno corrispondere la somma di € 1.400,00 oltre la quota di iscrizione, per ciascuna delle aziende ospitate.

La tassa di ospitalità e la quota d'iscrizione saranno altresì fatturate al Partecipante che, senza previa autorizzazione dell'Organizzatore, ospiterà comunque presso il proprio stand aziende non dichiarate attraverso la Domanda di Adesione Modulo Co-Espositori.

Le insegne pubblicitarie nello stand, poste ad una altezza superiore ai 3 mt. dal suolo, sono soggette al pagamento di un canone Manifestazione per la pubblicità di € 30,75 al mq. (per mq. si intende la superficie dell'insegna pubblicitaria). Ulteriori formule espositive e servizi con i relativi costi sono dichiarati nella domanda di adesione al "Modulo Tariffe Espositive" e "Modulo Tariffe Pubblicitarie". Tutte le tariffe s'intendono IVA esclusa.

Art. 9 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

A) pagamento area espositiva

Il versamento dell'acconto e successivo saldo per l'importo indicato sulla proposta di partecipazione controfirmata dovrà essere effettuato tramite:

banco bancario intestato a Italian Exhibition Group S.p.A.
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
Indirizzo: Viale Matteotti 101 - 47522 CESENA - FC
Codice IBAN: IT20 P 05034 23900 000000149492
Codice BIC(SWIFT): BAPPIT21235

indicando nel versamento la causale "ACCONTO (o saldo) TECNARGILLA 2018 " e nome azienda partecipante.

A ricevimento dell'acconto verrà emessa fattura corrispondente all'importo versato.

Il saldo deve essere effettuato entro il 27 Luglio 2018.

Il mancato versamento del saldo comporta quanto previsto nel capitolo I all'Art. 5.2 lettera C).

B) pagamento servizi tecnici

Il pagamento dei servizi tecnici già ricompresi all'interno della proposta di partecipazione, dovrà essere effettuato negli stessi termini dell'occupazione dell'area. Il pagamento dei servizi supplementari richiesti successivamente alla conferma di partecipazione e di qualunque spesa che l'Organizzatore dovesse sostenere per conto dei Partecipanti dovrà essere effettuato entro e non oltre l'ultimo giorno di manifestazione tramite pagamento online con carta di credito nella sezione servizi amministrativi presente in area Riservata, oppure tramite bonifico bancario (per coordinate vedere alla lettera A del presente articolo), oppure presso lo sportello cassa presente nel quartiere fieristico.

Al saldo dei servizi eventualmente già richiesti da eventuali Aziende Rappresentate e/o Ospitate presso stand di altri Partecipanti, sarà tenuto nei confronti dell'Organizzatore, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'azienda rappresentata e/o ospitata, l'Azienda Partecipante titolare dello stand che dovrà procedere al pagamento negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 10 - CATALOGO UFFICIALE DI MANIFESTAZIONE E PIANTA GUIDA

Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, l'Organizzatore provvede alla stampa ed alla diffusione, consegnandone una copia a titolo gratuito a ciascun partecipante, del Catalogo Ufficiale con le indicazioni desunte dalla scheda Catalogo, che dovranno pervenirci entro e non oltre il 10 Luglio 2018.

Tale scheda viene inviata dopo la sottoscrizione della proposta di partecipazione. Si precisa che in caso di mancata ricezione della scheda Catalogo la stessa può essere scaricata dal sito di manifestazione.

I dati risultanti dalla Scheda Catalogo verranno utilizzati anche per l'inserimento delle aziende all'interno della pianta guida.

Qualora il Partecipante non facesse pervenire entro il suddetto termine i moduli sopra indicati, l'Organizzatore pubblicherà i dati già in suo possesso, ivi compresi i nominativi di eventuali aziende rappresentate inserite dal Partecipante nella modulistica relativa ad edizioni precedenti, addebitando automaticamente l'importo dovuto (€ 80,00 cadauna).

In tal caso il Partecipante si assume ogni responsabilità per eventuali danni, anche nei riguardi delle eventuali aziende non più rappresentate nell'edizione in corso, laddove l'avvenuta modifica delle aziende rappresentate non sia comunicata all'Organizzatore entro il termine di cui sopra.

Il partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati indicati nella modulistica e da inserire in catalogo, esonerando Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni responsabilità in ordine ad eventuali dichiarazioni mendaci.

Ogni altra indicazione tecnica o pubblicitaria potrà essere inserita da parte del Partecipante, previa richiesta, a pagamento.

In particolare l'inserimento sul catalogo ufficiale della ragione sociale e dei prodotti di eventuali aziende rappresentate, presenti nel quartiere fieristico negli spazi assegnati al rappresentante, avverrà dietro pagamento di € 80,00 + iva per ogni nominativo inserito.

Il catalogo della manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

Art. 11 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE

Qualora la Manifestazione, per una qualsiasi causa anche di forza maggiore, non possa avere luogo, la conferma di partecipazione s'intende automaticamente annullata e l'Organizzatore rimborsa al partecipante il canone versato per la locazione dell'area espositiva.

Qualora, invece, la Manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura:

a) se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;

b) in ogni diversa ipotesi, l'Organizzatore rimborserà al partecipante il canone di locazione in proporzione alla durata del mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi Italian Exhibition Group S.p.A. è tenuto a corrispondere al partecipante risarcimenti o indennizzi di sorta.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE TECNARGILLA 2018

CAPITOLO II

ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO, PROGETTI STAND, SICUREZZA

Art. 1 - PROGETTI STAND

I progetti degli stand devono rispondere ai seguenti requisiti:

A) Allestimento

Gli stand devono avere caratteristiche tecniche ed estetiche compatibili con l'immagine generale della manifestazione e dovranno essere completi di moquette, pedana o altro materiale idoneo a terra.

I partecipanti devono allestire e tenere i loro stand in modo da non nuocere all'estetica e alla visibilità degli stand vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti.

L'allestimento dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, individuabile mediante righe a vernice oppure a gesso.

Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli espositori confinanti.

Nelle grandi aree espositive che inglobano gli spazi destinati a corridoi, così come previsto da planimetria standard di padiglione, è obbligatorio non ostruire detti spazi con allestimenti.

Nel caso di occupazioni di stand ad isola (4 lati aperti) ed a penisola (3 lati aperti), gli allestimenti dovranno limitare l'utilizzo di pareti perimetrali.

La realizzazione di stand a due piani è possibile a condizione che l'ampiezza non superi i 100 mq e si rispettino e le altezze massime previste per ogni scaglione come indicate alla lettera C) punto 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Tutte le grafiche bifacciali dovranno essere poste ad una distanza minima di 2 metri dal confine con gli stand adiacenti

Lo stand deve recare la denominazione dell'azienda partecipante.

B) Allestimento fuori standard

Per tutti gli allestimenti fuori standard, è obbligatorio presentare la relazione tecnica di progetto ed il certificato di idoneità statica. Sono considerati fuori standard tutti gli allestimenti che abbiano determinate caratteristiche così come riportate nel capitolo 2 ALLESTIMENTI al paragrafo "Definizione del tipo di allestimento e procedure di approvazione" del Regolamento Tecnico di Quartiere sempre consultabile su http://my.tecnargilla.it/upload_janus/modulistica/TEC/regolamento_tecita.pdf

C) Altezze

L'altezza dovrà contenersi entro:

- 1- stand di prima fila (fronte piscine o, in caso di padiglioni gemellari gli stand prospicienti la hall centrale quest'ultima inclusa) l'altezza massima deve essere non più di 4,5 m.
- 2 - Stand di seconda fila (tra la 2° e la 3° porta di sicurezza) l'altezza massima deve essere non più di 5,5 m
- 3 - stand di terza fila (dopo la 3° porta di sicurezza) l'altezza massima deve essere non più di 6 m.
- 4 - l'altezza massima di stand che occupano da soli una delle seguenti hall: hall A7C7, hall A5C5, hall B7D7, hall B5D5 deve essere non più di 6 mt. In caso di più stand presenti, l'altezza massima rimane di 5 mt.

Gli elementi grafici e le strutture appese devono essere assemblati al suolo e portati in quota con dispositivi di sollevamento motorizzati o manuali; devono rispettare gli stessi limiti di altezza sopra citati.

In deroga a quanto sopra esposto ai punti 1, 2, 3 e 4 non sono soggetti a restrizioni sulle altezze tutti i macchinari esposti.

1.1 APPROVAZIONE PROGETTI STAND

Ogni progetto relativo all'allestimento dovrà essere necessariamente approvato dalla Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini e presentato tassativamente almeno 75 gg prima della data di apertura della Manifestazione (13 Luglio 2018).

La Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di approvare progetti di stand a 2 piani con dimensioni superiori ai limiti sopra indicati solo nel caso in cui l'azienda abbia ottemperato agli obblighi di sicurezza come da Decreto interministeriale Salute Lavoro del 22 Luglio 2014

La Direzione Tecnica si riserva la facoltà di approvare, a suo insindacabile giudizio, progetti di allestimento che presentino caratteristiche tecniche difformi o in deroga a quanto esposto alle lettere A) B) e C) a condizione che non nuocciano all'estetica e alla visibilità degli stand vicini

Qualora il partecipante non presenti alcun progetto o non allestisca l'area alle condizioni sopra esposte alle lettere A) B) e C) sarà tenuto ad uniformarsi attraverso uno stand preallestito a pagamento, assegnato dall'Organizzatore stesso.

Nell'ipotesi in cui il partecipante non adempia a tutto quanto sopra, l'Organizzatore avrà facoltà di non consentirgli la partecipazione alla manifestazione, pretendendo, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento dell'intero importo dell'area espositiva.

La Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini si riserva il diritto di far modificare o di far rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto approvato.

Ogni responsabilità degli allestimenti è a carico del partecipante, il quale esonera espressamente Italian Exhibition Group S.p.A. per i danni eventualmente derivati a se medesimo e a terzi da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta.

Per tutti gli allestimenti fuori standard è obbligatorio presentare la specifica documentazione tecnica richiesta dal Regolamento Tecnico di Quartiere per ogni singolo caso di interesse. In generale trattasi di relazione tecnica di progetto, presentata entro e non oltre 5 giorni prima dell'inizio dell'allestimento e di certificato di idoneità statica strutturale, a timbro e firma di tecnico abilitato (architetto/ingegnere iscritto all'Albo) consegnato in originale entro e non oltre 24 ore prima dell'inizio Manifestazione.

Qualora il Partecipante non abbia presentato i suddetti documenti entro il termine stabilito oppure abbia inviato una certificazione carente o inadeguata, la Direzione tecnica del quartiere fieristico di Rimini procederà d'ufficio tramite personale della Direzione stessa incaricato e il costo della certificazione, incluse eventuali more, verrà imputato al Partecipante titolare dello stand.

Art. 2 - OCCUPAZIONE - ALLESTIMENTO

Si ricorda che in caso di mancato pagamento del saldo, ovvero nei casi previsti capitolo I all'Art. 5.2 lettere C) e D), non sarà consentito l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da essa incaricati e l'Organizzatore, oltre a trattenere l'anticipo eventualmente già versato, e a

pretendere l'intero importo concordato per la partecipazione come indicato nella proposta di partecipazione controfirmata, riterrà libera l'area espositiva che potrà eventualmente essere assegnata ad altri.

Dal sesto mese antecedente la manifestazione gli orari e le date ufficiali per l'allestimento sono consultabili sul sito di manifestazione alla pagina <http://www.tecnargilla.it/espositori/date-e-orari-allestimenti>; Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva, per ragioni tecnico logistiche, la facoltà di modificarli, le modifiche verranno tempestivamente comunicate all'indirizzo web di cui sopra.

Si precisa che nella giornata precedente l'inaugurazione gli allestitori non avranno accesso ai padiglioni; l'accesso sarà consentito esclusivamente ai Partecipanti i quali potranno effettuare solo le operazioni finali di posizionamento del campionario.

Eventuali lavori di completamento o modifiche oltre l'orario di chiusura devono essere eseguite con l'autorizzazione della Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini e con un servizio di vigilanza specifico a carico dell'azienda partecipante (da prenotare su Area riservata), tra la chiusura serale e l'apertura mattutina.

La richiesta di tale servizio dovrà pervenire entro le ore 12.00 del medesimo giorno di utilizzo al S.A.T.E. (Servizio Assistenza Tecnica Espositori). Protrazioni di orario nell'ultimo giorno di allestimento dovranno essere approvate dall'Ufficio Tecnico e saranno concesse solo in casi eccezionali. I costi di tali servizi sono specificati nella sezione servizi tecnici dell'area riservata.

Le aziende partecipanti che abbiano necessità di più giornate di allestimento possono farne richiesta con un servizio a pagamento tramite l'area riservata.

Gli orari e le date ufficiali per il preallestimento sono consultabili sul sito di manifestazione alla pagina internet sopracitata; tali orari verranno pubblicati non prima di sei mesi dalla manifestazione e Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva, per ragioni tecnico logistiche, di modificarli.

Si fa inoltre presente che durante le giornate di allestimento non sarà concesso l'utilizzo di gru o autogru per lo scarico merci all'interno dei padiglioni; tali mezzi potranno essere utilizzati in un periodo antecedente le cui date verranno pubblicate a cura della Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini nella sezione "area riservata" sul sito di manifestazione.

Eventuali modifiche o scambi di aree espositive devono essere autorizzati dall'Organizzatore e fatti a spese dei richiedenti.

I Partecipanti che non avranno occupato la propria area od iniziato il loro allestimento entro le ore 12.00 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati rinunciatari ad ogni effetto, applicandosi le sanzioni previste al Capitolo I Art. 7 lettera A punto 4 del presente regolamento.

Art. 3 - FORNITORI e EROGAZIONE SERVIZI

Per i lavori di allestimento dello stand, compresa l'eventuale cessione a noleggio di materiale a ciò occorrenti, Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva di attribuire la qualifica di «fornitore autorizzato» a una o più aziende, i cui nomi saranno comunicati tempestivamente ai partecipanti, assieme alle tariffe delle loro prestazioni.

Detti prestazioni sono regolamentate, fatturate, ma non fornite direttamente da Italian Exhibition Group S.p.A. che pertanto non si assume responsabilità in merito ad eventuali disservizi o difformità nella somministrazione delle stesse.

I servizi possono essere ordinati tramite una piattaforma ecommerce accessibile con password, tale password viene inviata da Italian Exhibition Group S.p.A. nei mesi precedenti la manifestazione. Si precisa che nel momento in cui si acquista /ordina un servizio si intendono accettate le condizioni generali di fornitura (sempre disponibili in allegato al servizio).

Si ricorda che le condizioni di fornitura possono subire variazioni dovute alla natura tecnica del singolo servizio offerto.

Il pagamento di tali servizi è disciplinato come da art 9 cap I del Regolamento generale di manifestazione

Eventuali reclami sul servizio e/o relativi alla fatturazione dello stesso, saranno presi in visione dall'Organizzatore solo se presentati allo stesso per iscritto e solo se presentati entro e non oltre il termine della manifestazione.

Non verranno presi in considerazione eventuali reclami presentati dopo il termine della manifestazione e, in tal caso, Italian Exhibition Group S.p.A. non sarà tenuta a nessuna forma di indennizzo.

Art. 4 - DANNEGGIAMENTI

Il Partecipante si obbliga a non deteriorare l'intonaco e il pavimento, ad usare cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti. Il Partecipante (o chi per lui) è obbligato, nella preparazione del proprio stand, ad utilizzare solo idropittura (vernice ad acqua).

In particolare in caso di stand preallestito sono vietati fissaggi di poster, manifesti o altro con fori, puntine, chiodi o biadesivo. I fissaggi sono possibili solo con nastro adesivo trasparente e/o ganci e catenelle appese dal bordo superiore della parete.

Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti: a garanzia di essi rimarrà il materiale esposto, sul quale l'Organizzatore avrà la facoltà di rivalersi, fatte salve, s'intende, altre eventuali forme di risarcimento.

4.1 - Per tutta la durata dell'allestimento il Partecipante è tenuto a liberare le corsie di passaggio da ogni materiale, prodotto di scarto, attrezzature, al fine di consentire la libera circolazione di persone e mezzi. È tenuto altresì a rimuovere eventuali residui di pittura, nastro adesivo e simili dalla pavimentazione circostante lo stand. Nel caso in cui il Partecipante non provveda direttamente a quanto sopra, l'Organizzatore si avvarrà di propri fornitori per la pulizia e i costi per tale servizio, notificati con il modulo N1, verranno imputati al Partecipante stesso.

Art. 5 - NORME DI SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO ELETTRICO

Tutti i materiali da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, ciellini, tende, moquettes, ecc.) devono essere INCOMBUSTIBILI, IGNIFUGHI ALL'ORIGINE O IGNIFUGATI ai sensi delle norme vigenti e successive integrazioni e modifiche. A tale scopo il Partecipante è tenuto a trasmettere alla Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini entro e non oltre 36 ore prima dell'inizio della manifestazione, il Certificato di Ignifugazione ed il rapporto di prova sui materiali che intende utilizzare, come meglio indicato nello specifico "Modulo Prevenzione Incendi".

CAPITOLO II

ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO, PROGETTI STAND, SICUREZZA

Ogni stand dovrà essere dotato di estintori con capacità non inferiore ai 34° 233BC, ed in ragione di 1 ogni 100 mq. di superficie espositiva. Inoltre l'estintore dovrà essere collocato in posizione baricentrica all'interno dello stand.

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà senz'altro titolo a Italian Exhibition Group S.p.A. di:

- vietare alla azienda allestitrice inadempiente di operare nel Quartiere fieristico di Rimini;

- escludere il Partecipante dalla partecipazione alla manifestazione ed a qualsiasi altra che avrà svolgimento nel quartiere fieristico di Rimini.

Tutte le installazioni elettriche all'interno degli stand sono a totale carico del Partecipante, il quale dovrà realizzarle "a regola d'arte" in conformità alle normative vigenti. Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Partecipante e Allestitore è tenuto a presentare alla Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini la "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Elettrico a regola d'Arte", il cui modulo è scaricabile nell'area riservata online sezione "Servizi Tecnici" e relativi allegati obbligatori, compilata e sottoscritta da professionisti abilitati, attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d'arte (ex D.M. 37/2008).

Tale documentazione deve essere inviata alla mail certificazioni@riminifiera.it entro e non oltre 36 ore prima dell'apertura della manifestazione, diversamente una copia cartacea può essere consegnata, con le medesime tempistiche, al desk S.A.T.E.

Una copia della dichiarazione di conformità e allegati obbligatori deve essere sempre disponibile presso lo stand. L'allacciamento degli impianti elettrici degli stand alla rete del quartiere fieristico di Rimini potrà essere effettuata esclusivamente dagli elettricisti ufficiali di Italian Exhibition Group.

In caso di documentazione mancante o incompleta Italian Exhibition Group non autorizzerà l'allacciamento alla rete elettrica.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ od equivalenti per Nazioni Estere.

Art. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO

Il Partecipante è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e ad attenersi al DUVRI di Italian Exhibition Group S.p.A. scaricabile dall'area Servizi Tecnici -> "Documenti" all'interno della Area Riservata. Il Partecipante, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del quartiere fieristico, a propri fornitori dovrà, inoltre, attenersi a quanto segue:

A) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato l'idoneità tecnico-professionale dei propri fornitori;

B) verificare la regolarità contributiva dei propri fornitori, facendosi consegnare copia del DURC;

C) verificare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro anche da parte dei propri fornitori;

D) consegnare ai fornitori copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) redatto da Italian Exhibition Group S.p.A., raccogliendo eventuali osservazioni od integrazioni proposte dai fornitori stessi e dandone repentina informazione all'Ufficio Tecnico del quartiere fieristico di Rimini;

E) inoltre, nel caso di più aziende coinvolte, procedere alla valutazione dei rischi da interferenze ed alla redazione del DUVRI per l'area di propria competenza.

Se l'allestimento rientra nella normativa cantieri, ovvero nel Titolo IV del d.lgs. 81/2008, il partecipante dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal suddetto decreto quali la nomina di un Coordinatore per la sicurezza, elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) completo dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) di tutte le aziende coinvolte.

Con la sottoscrizione delle presenti disposizioni sul modulo di partecipazione, il Partecipante dichiara di avere preso attenta visione del contenuto del DUVRI di Italian Exhibition Group S.p.A., impegnandosi ad osservarne le prescrizioni ed a consegnarne copia ai propri fornitori/allestitori/appaltatori.

Art. 7 - RIMOZIONE STAND

Prima del termine della manifestazione non è permesso smontare interamente o parzialmente lo stand o asportare materiali esposti.

I Partecipanti che violano questa norma dovranno pagare una penalità contrattuale pari alla metà del canone d'affitto lordo dello stand.

All'atto del pagamento dei servizi tecnici e pubblicitari (vedi Cap. I Art. 9), verrà rilasciato il BUONO RITIRO CAMPIONARIO necessario per iniziare le operazioni di smontaggio dello stand e la rimozione dei prodotti esposti.

Il mancato pagamento degli importi fatturati autorizza l'Organizzatore a non rilasciare il «Buono Ritiro Campionario» trattenendo pertanto con diritto di rivalsa, merci e materiali di allestimento che si trovano nello stand dell'azienda

Il partecipante che al termine della manifestazione abbia sospesi amministrativi con l'Organizzatore non avrà diritto a ritirare il Buono Ritiro Campionario e quindi non sarà autorizzato ad iniziare i lavori di disallestimento.

Qualora il Partecipante non saldi nell'immediato quanto dovuto, l'Organizzatore tratterà, con diritto di rivalsa, merci e materiali di allestimento che si trovano nello stand dell'azienda.

Gli orari e le date ufficiali per il disallestimento sono consultabili sul sito di manifestazione alla pagina <http://www.tecnargilla.it/espositori/date-e-orari-allestimenti>; tali orari verranno pubblicati a partire dal sesto mese antecedente la manifestazione.

Italian Exhibition Group si riserva, per ragioni tecnico logistiche, la facoltà di modificarli, le modifiche vengono tempestivamente comunicate all'indirizzo web di cui sopra.

Si fa inoltre presente che durante le giornate di disallestimento non sarà concesso l'utilizzo di gru o autogrù per il carico merci all'interno dei padiglioni; tali mezzi potranno essere utilizzati in un periodo successivo le cui date verranno pubblicate a cura della Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini nella sezione "area riservata" sul sito di manifestazione.

Trascorsi i termini sopraindicati senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni, l'Organizzatore può procedervi d'ufficio a spese, a rischio e per conto del partecipante. Trascorsi 30 gg. dalla chiusura della Manifestazione, è data facoltà a l'Organizzatore di fare vendere, senza formalità di sorta, i materiali ed i campioni esposti, che il Partecipante non abbia provveduto a ritirare. Sull'importo ricavato dalla vendita, l'Organizzatore si soddisfa per quanto dovuto dal Partecipante e tiene l'importo residuo a disposizione di questo per il termine massimo di 6 giorni, trascorso il quale l'importo medesimo viene incamerato da l'Organizzatore il quale non assume responsabilità alcuna per i materiali ed i prodotti comunque rimasti nel quartiere fieristico e può farli traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto del partecipante.

Si precisa, altresì, sempre con riferimento a tutto quanto sopra, che Italian Exhibition Group S.p.A. non sarà ritenuta in alcun modo responsabile in caso di danneggiamenti occorsi ai materiali sia in fase di smontaggio, sia in fase di trasloco degli stessi e sia nella fase in cui rimangono incustoditi presso il Quartiere.

Art. 8 - TESSERE DI INGRESSO

l'Organizzatore mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere di ingresso (altrimenti dette badge espositori) in numero proporzionale ai mq. occupati da un minimo di 4 ad un massimo di 50.

I badge espositori, le tessere parcheggio e il buono per il ritiro della copia catalogo verranno inviate al Partecipante tramite corriere circa tre settimane prima dell'inizio della manifestazione.

Per i partecipanti che hanno richiesto uno stand preallestito i badge espositori, le tessere parcheggio e il buono per il ritiro della copia catalogo dovranno obbligatoriamente essere ritirati all'ufficio S.A.T.E. dal primo giorno di allestimento della manifestazione.

Il Partecipante è responsabile di tutto il materiale ricevuto, pertanto, in caso di suo smarrimento, o dimenticanza dello stesso, l'Organizzatore non è tenuto alla sostituzione del materiale inviato, se non tramite addebito in fattura del nuovo materiale richiesto dal Partecipante.

Qualora necessitatesse di ulteriori badges, Il Partecipante può acquistarne al costo di € 20 + iva cadauno

Le tessere d'ingresso sono strettamente personali e non possono essere cedute neppure momentaneamente.

Art. 9 - PARCHEGGI

Il quartiere fieristico è servito di varie aree parcheggio, alcune delle quali specificatamente riservate per gli espositori. L'accesso ed il parcheggio in tali aree è previsto tramite l'acquisto, fino ad esaurimento, di tessere parcheggio valide per tutta la durata della manifestazione, al prezzo di € 62,00 + IVA cadauna. Una tessera parcheggio è inclusa nella quota di iscrizione.

Tali tessere si intendono esclusivamente per parcheggio AUTOVETTURE.

Art. 10 - SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE - SORVEGLIANZA

Italian Exhibition Group S.p.A., pur senza assumere obbligazioni di custodia, impegni o responsabilità di sorta, provvede al servizio permanente di sorveglianza diurna e notturna dalle ore 21.00 del 3° giorno precedente l'apertura fino alle ore 8.00 di quello seguente la chiusura della manifestazione. Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l'orario di apertura della Manifestazione, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio stand ed i prodotti nello stesso esposti.

Italian Exhibition Group S.p.A. è esonerata da qualunque onere di custodia su tutti i prodotti, materiali, attrezzature, macchinari, etc. introdotti presso gli stand dei Partecipanti; in caso di furto o danneggiamento degli stessi, dovuto a cause non imputabili a forza maggiore, sia in fase di allestimento e svolgimento della manifestazione, sia in fase di disallestimento, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Italian Exhibition Group S.p.A..

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE TECNARGILLA 2018

CAPITOLO III REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' DURANTE L'EVENTO

Art. 1 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

L'evento si svolgerà dal 24 al 28 Settembre 2018 con i seguenti orari di apertura al pubblico: 24 - 28 Settembre ore 9,30 - 18,00.

L'Organizzatore ha la facoltà di modificare la durata, la data di apertura e di chiusura e l'orario giornaliero della Manifestazione.

Tale facoltà non comporta per Italian Exhibition Group S.p.A. alcuna corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi o indennizzi di sorta.

Partecipanti e dipendenti, possono accedere al quartiere fieristico trenta minuti prima dell'apertura e devono abbandonare i locali alla chiusura. L'Organizzatore, può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza.

Art.2 - CIRCOLAZIONE DI COSE E PERSONE

Durante i giorni di manifestazione è vietato ingombrare i corridoi di passaggio con materiali, in special modo vicino alle uscite di sicurezza.

È anche vietata la circolazione all'interno del quartiere con mezzi di trasporto per locomozione individuale a trazione elettrica, fatta eccezione per i mezzi di ausilio per i portatori di handicap.

Art. 3 - DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n.3 e del DPCM del 23 dicembre 2003 è assolutamente vietato fumare all'interno di tutto il Quartiere Fieristico. Il divieto di fumo è contrassegnato da appositi cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare le infrazioni. Tali cartelli sono situati nei luoghi di accesso al Quartiere Fieristico e di particolare evidenza. All'interno della struttura sono inoltre adottati altri cartelli segnalanti il divieto di fumo e recanti la sola scritta "VIETATO FUMARE". I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Spetta agli agenti di Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, oltreché ai funzionari di questo Ente vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le relative infrazioni.

E' consentito fumare solo nelle aree esterne al Quartiere Fieristico e sotto i porticati collocati all'aperto indicati da apposita segnaletica.

Art. 4 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI - INTEGRATORI - DISTRIBUZIONE GADGETS

Le quantità di alcolici, bevande, prodotti alimentari e/o dietetici e/o integratori somministrati o consegnati sotto forma di omaggio o campione gratuito sono da considerarsi esclusivamente per degustazione, dovranno quindi essere moderate e adatte al consumo in loco. Dovranno inoltre obbligatoriamente essere conformi alla normativa italiana e a quella europea con particolare riguardo alla sicurezza, alla salute delle persone e alla loro immissione in commercio.

Italian Exhibition Group non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, a seguito di verifiche condotte dalle Autorità preposte, vengano accertate violazioni delle suddette normative; ogni onere, conseguenza e sanzione sarà a totale carico dell'espositore che pure sarà tenuto ad onorare tutti gli obblighi contrattuali relativi alla partecipazione esposizione espositiva.

Il Partecipante, pertanto, si assume personalmente ogni onere e responsabilità anche nei confronti di terzi in genere, nel caso di dichiarazione mendace nonché di eventuali danni derivanti dalla degustazione/offerta di prodotti non rispondenti ai requisiti di legge, manlevando totalmente Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo.

Non è consentito inoltre portare fuori dallo stand bicchieri, bottiglie e/o altri oggetti in vetro: tali oggetti dovranno essere posizionati in luoghi accessibili esclusivamente al personale dell'azienda partecipante.

Omaggi, campioni di merce o gadget, dovranno essere consegnati ai visitatori esclusivamente confezionati in scatole o involucri e dovranno essere accompagnati da un foglio di consegna. Tutte le merci prive di tale documento verranno ritirate alle uscite dal personale di sorveglianza.

Ogni azienda partecipante è pertanto chiamata a far rispettare le suddette norme di sicurezza, assumendosene in caso contrario qualsivoglia responsabilità

Art. 5 - MACCHINARI E LORO UTILIZZO

Tutti i veicoli esposti in mostra devono essere nuovi di fabbrica, omologati o in corso di omologazione per l'immatricolazione. Sono esclusi dall'immatricolazione i prototipi, per cui deve essere indicato in modo esplicito con apposito cartello "prototipo".

I macchinari esposti non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta dell'Organizzatore, il quale valuterà, caso per caso, a suo insindacabile giudizio l'opportunità o meno di concederla.

L'eventuale concessione dell'autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte dell'Organizzatore, né comunque esonererà il partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente il funzionamento dei macchinari anzidetti.

Il partecipante deve, quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas; è assolutamente vietata la messa in funzione di macchine od apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericoli per alcuno né arrecare ad alcuno molestia.

Per l'aspirazione dei fumi derivanti dalla cottura dei cibi all'interno dello stand, l'espositore deve utilizzare una cappa speciale con blocco aspirante posto sopra alla cappa stessa, completo di filtri a 4 stadi con carboni attivi per l'abbattimento degli odori in uscita.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura.

Qualora le macchine o gli impianti debbano adeguarsi alle norme di legge o regolamenti in vigore, i Partecipanti dovranno farli esaminare a propria cura e spese per ottenere dalle Autorità competenti i relativi nulla-osta.

A tal riguardo le Aziende che espongono tali macchinari ed attrezzature dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di adesione, la conformità delle stesse alle

Direttive sopra richiamate, con esclusione di ogni responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. in merito.

Art 6 - REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE

Ai Partecipanti non è di norma consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dall'Organizzatore, e non esonero il partecipante dall'adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore, in ordine alle quali, lo stesso, si assume ogni responsabilità.

Tutte le aziende partecipanti che abbiano presentato all'Organizzatore regolare richiesta/modulistica per l'utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora, dovranno operare, anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora quali microfoni, casse, ecc., ad un livello acustico tale da garantire un clima idoneo al pieno svolgimento delle attività commerciali e comunque inferiore a quello previsto dalle norme vigenti in materia (D. Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II). In ogni caso il livello acustico imposto dall'Organizzatore dovrà sempre essere inferiore agli 80 db.

Si precisa che l'impianto di amplificazione per la diffusione sonora dovrà essere differenziato dall'impianto per il funzionamento delle luci e dei restanti macchinari; le casse acustiche, inoltre, dovranno essere direzionate verso l'interno dello stand e non verso l'esterno.

L'Organizzatore potrà intimare ad ogni Partecipante (mediante comunicazione scritta o verbale dei propri incaricati) di contenere i livelli acustici a db addirittura inferiori a quelli sopra indicati qualora, ad insindacabile ed esclusivo giudizio dell'Organizzatore stesso, il livello di emissione sonora prodotto da apparecchiature o macchinari vari del Partecipante intimato risultasse dannoso e/o comunque molesto all'attività svolta da altri operatori presenti nelle vicinanze. Il controllo dei livelli acustici, tramite fonometro, sarà effettuato sul bordo perimetrale dello stand attraverso personale autorizzato dall'Organizzatore.

In caso di inadempimento alle disposizioni di cui sopra, compresa l'inosservanza dell'eventuale intimazione a contenere il livello acustico a db addirittura inferiori a quelli indicati nel secondo capoverso, sono previste a carico dei Partecipanti inadempienti le seguenti sanzioni:

- alla prima infrazione ammonimento verbale;
- alla seconda infrazione richiamo scritto;
- dalla terza infrazione in poi interruzione della fornitura dell'energia elettrica (senza diritto alcuno da parte dell'azienda partecipante a rimborsi o risarcimenti di sorta). L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica avverrà con un preavviso di 15 minuti e potrà durare fino ad un massimo di 3 ore, ad insindacabile discrezione dell'Organizzatore.

Resta esclusa ogni responsabilità in capo a Italian Exhibition Group S.p.A. per eventuali danni, di qualunque natura e specie, derivanti all'azienda partecipante e/o al materiale esposto, dall'applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Fermo restando le disposizioni di cui sopra e fermo restando l'impegno di Italian Exhibition Group a fare rispettare le stesse ai Partecipanti, Italian Exhibition Group S.p.A. non potrà essere ritenuta in nessun modo responsabile nel caso in cui, da un'eventuale diversa condotta illecita di un Partecipante, dovesse derivare danno ad altri operatori. Tali eventuali controversie dovranno essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 7 - PUBBLICITA'

Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall'Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all'interno di tutto lo spazio fieristico.

Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte del Partecipante all'interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione fieristica.

Più in particolare all'azienda partecipante è vietata:

- A) qualsiasi forma di pubblicità e volantaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
- B) l'esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione e non rappresentate;
- C) ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore;
- D) pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell'Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l'Organizzatore.

Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all'esterno dell'area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall'Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati.

Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:

- A) ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
- B) ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall'azione pubblicitaria svolta;
- C) ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza.

L'inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad € 2.000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l'Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE TECNARGILLA 2018

CAPITOLO III REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' DURANTE L'EVENTO

Art. 8 - VENDITA AL DETTAGLIO

E' tassativamente vietata la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento. Il Partecipante si assume ogni responsabilità nel caso di violazione del suddetto divieto, con esclusione in ogni onere e/o responsabilità in capo a Italian Exhibition Group S.p.A.. Eventuali controversie riguardanti i rapporti con gli altri operatori presenti e derivanti dalla suddetta violazione dovranno, altresì, essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità al riguardo.

Si precisa altresì che, eventuali controversie tra gli operatori (concorrenza sleale, vendita prodotti similari, ecc.) dovranno essere risolte direttamente tra gli operatori stessi, con completo esonero di Italian Exhibition Group S.p.A..

Art. 9 - PULIZIA STAND - SMALTIMENTO RIFIUTI

Ad ogni Partecipante è fatto obbligo, durante le ore fissate dalla Direzione Tecnica del quartiere fieristico di Rimini, di provvedere alla pulizia del proprio stand. In particolare il Partecipante è obbligato a riconsegnare il posteggio nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione, quindi libero da eventuali nastri adesivi, materiali di scarto, rifiuti, ecc.

Il Quartiere Fieristico di Rimini effettua la raccolta differenziata. Il Partecipante è tenuto, durante la sua permanenza nel quartiere fieristico, a conferire il rifiuto differenziato (carta, vetro, pvc, lattine) nelle apposite isole ecologiche ubicate in ogni padiglione. Il rifiuto indifferenziato invece potrà essere collocato nei cestini presenti in corsia oppure collocato fuori dello stand al termine all'orario di fine manifestazione. I bar ed i punti di ristoro interni al quartiere sono attrezzati per lo smaltimento dei prodotti biodegradabili ed utilizzano prodotti per la distribuzione (piatti, bicchieri, posate, ecc.) in materiale biodegradabile. Pertanto, tutti i rifiuti biodegradabili (resti di cibo, piatti, bicchieri, posate, ecc.) prodotti nelle zone ristoro dovranno essere collocati negli appositi contenitori per il rifiuto biodegradabile presenti in loco.

Art. 10 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYERS SELEZIONATI

Durante la Manifestazione potranno essere indetti convegni, concorsi, incontri con buyers selezionati e eventi.

10.1 Italian Exhibition Group S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative fra buyer e Partecipante non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente fra gli stessi con totale esonero di Italian Exhibition Group S.p.A..

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE TECNARGILLA 2018

CAPITOLO IV MISCELLANEA

Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l'adesione alla manifestazione, Italian Exhibition Group S.p.A. provvede ad assicurare automaticamente le singole aziende partecipanti che abbiano versato la quota di iscrizione da una copertura che ha le seguenti caratteristiche:

1) GARANZIA "MULTIRISCHI AZIENDA" PARTECIPANTE

Cosa è assicurato: merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per € 26.000.

Durata della copertura: periodo di permanenza nel quartiere fieristico dei valori, compreso il periodo di montaggio e di smontaggio.

Rischi assicurati: SINTESI DELLE GARANZIE (*)

Incendio da qualsiasi motivo occasionato - Azione del fulmine - Esplosione del gas - Scoppio di apparecchi a vapore o di impianti a termosifone - Esplosione di vapori prodotti da sostanze infiammabili - Combustione spontanea - Urto veicoli stradali - Furto - Rapina - Intemperie - Infiltrazioni di acqua piovana o condotta - Sfasciamento - Rotture (esclusa quella di oggetti fragili) - Caduta di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate.

Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno. Destrezza e Taccheggio sono esclusi dalla presente copertura assicurativa. Franchigia: opera una franchigia generica di € 250 per ogni sinistro, che rimane, comunque, a carico del partecipante.

Nel caso di beni all'aperto la suddetta franchigia s'intende elevata a € 515 per ogni sinistro.

Modalità di denuncia: l'assicurato (singolo partecipante) deve:

A) entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice (ZURICH INSURANCE PLC - BERNARDI SRL Via Flaminia, 80 - 47923 RIMINI (RN) Tel. 0541 393477 - Fax 0541 393478 alessandra@bernardisrl.it) e a Italian Exhibition Group S.p.a.;

B) in caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità (ed allegarla alla denuncia).

2) GARANZIA "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" PARTECIPANTE

Cosa è assicurato: la responsabilità civile derivante al Partecipante ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico comprese le operazioni di allestimento (escluse le operazioni di carico e scarico merci/materiali) e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche con esclusione della responsabilità facente capo all'assicurato nella sua qualità di produttore.

Gli altri partecipanti sono considerati terzi.

La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo.

Massimali assicurativi: € 2.500.000 per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 2.500.000 per danneggiamenti a cose.

NOTA BENE:

(*) In caso di discordanza UNICI DOCUMENTI CERTI sono la Polizza "MULTIRISCHI AZIENDA" PARTECIPANTE e la Polizza "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" PARTECIPANTE depositate presso Italian Exhibition Group S.p.A.. L'importo dell'assicurazione è incluso nella Quota di Iscrizione (vedi Cap. I Art 8) Il Partecipante potrà, comunque, provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti a prescindere da quanto previsto precedentemente.

Il partecipante, infatti, esonera Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa.

Il partecipante, infatti, esonera Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa.

Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d'autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. Il Partecipante, pertanto, manleva Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Partecipanti o tra Partecipanti e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 3 - TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. ed ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica) rivendicano come loro proprietà esclusiva, oltre ai loro marchi, anche la denominazione di "TECNARGILLA - Salone Internazionale delle tecnologie e delle forniture per l'industria ceramica e del laterizio" con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. E' proibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto di Italian Exhibition Group S.p.A. ed ACIMAC.

Art. 4 - RECLAMI

Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto.

L'Organizzatore deciderà con provvedimenti definitivi e insindacabili.

Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

l'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale della manifestazione con disposizioni intese a regolare l'attività fieristica.

Tali disposizioni, ed in particolare quelle riportate nella sezione Documenti tecnici all'interno dell'area riservata, facendo parte integralmente del presente regolamento saranno obbligatorie per tutti i Partecipanti.

In caso di mancata osservanza di quanto disposto dal Regolamento Generale da parte dei Partecipanti e dei loro dipendenti l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 6 - LIBERATORIA FOTOGRAFICA AI SENSI DELLA LEGGE n.633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche

Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno o altro sia del complesso fieristico di Rimini sia dei suoi stand in particolare. All'interno del padiglione fieristico possono operare solo i fotografi autorizzati da Italian Exhibition Group.

Il Partecipante autorizza espressamente Italian Exhibition Group S.p.A., attraverso i fotografi dalla stessa incaricati, alla realizzazione di fotografie ritraenti la propria persona, il proprio stand ed i prodotti esposti. Gli Uffici di Italian Exhibition Group S.p.A. potranno utilizzare le suddette fotografie oltre che per scopi giornalistici/di comunicazione anche per scopi promo-commerciali. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Il Trattamento delle fotografie verrà eseguito da Italian Exhibition Group S.p.A. nel pieno rispetto della legge.

Art 7 - CODICE ETICO E VIOLAZIONI

Il contraente/partecipante dichiara di aver preso visione, prima della sottoscrizione della documentazione inerente la procedura di partecipazione, attraverso il sito <http://www.iegexpo.it/il-gruppo/codice-etico> del Codice Etico adottato da Italian Exhibition Group Spa, di rispettare ed aderire ai principi in esso contenuti.

L'inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, degli obblighi e doveri comportamentali espressi nel suddetto Codice Etico, comporterà per il contraente la mancata accettazione della domanda di adesione e per il partecipante la risoluzione "ipso iure" del contratto, costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.